

## **SICUREZZA**

### **NOVITÀ VERIFICA GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO - LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165**

*Destinatari: Tutte le aziende*

Il D.L. n. 127 del 2021, che ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2021, l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, è stato modificato e convertito in legge con la pubblicazione il 20/11/21 in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 165 del 19/11/21.

Tra le principali novità si evidenzia la volontà di voler semplificare le modalità di verifica del green pass, infatti all'art. 1 sono aggiunti, i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori POSSONO RICHIEDERE di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro".

Si precisa che la richiesta di "consegna" del green pass deve essere fatta dal lavoratore; il Datore di Lavoro non può quindi, di sua iniziativa, richiedere e/o acquisire le suddette certificazioni senza aver preventivamente ricevuto richiesta da parte del lavoratore.

Inoltre la legge introduce un nuovo articolo che prevede che in caso di scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa il lavoratore conserva il diritto di rimanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Segnaliamo inoltre che nel testo normativo è specificato che il Datore di Lavoro deve fornire idonea informativa ai lavoratori in merito alle effettive modalità organizzative adottate per la verifica del green pass.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it); [dott.ssa Valentina Picuno \(picuno@verdeconsulting.it\)](mailto:picuno@verdeconsulting.it)

### **RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE, PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT23**

*Destinatari: tutte le imprese*

È stato pubblicato in data 09/08/2021 sul sito dell'INAIL il nuovo modello OT23 (consultabile e scaricabile insieme alla guida di compilazione), utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il **28 febbraio 2022**.

Riferimento: [Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)

### **SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO – DM 2 SETTEMBRE 2021**

Il DM 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tale decreto sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998), ed **entrerà in vigore il 4 ottobre 2022** (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Tra le principali novità legate alla formazione il DM introduce la **periodicità quinquennale** per i corsi di aggiornamento degli addetti antincendio.

Per le novità introdotte in merito agli adempimenti da attuare saranno fornite ulteriori indicazioni nel corso dei prossimi mesi.

Riferimento: [Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)